



COMUNE di CURINGA
(Prov. di Catanzaro)
C.F. 00303930796
Tel 0968/739311 – Fax 0968/739156

ORDINANZA N° 27

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE
QUALE ULTERIORE MISURA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19
"CORONA VIRUS"**

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 Febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19"

VISTE E RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze n.25 del 06/03/2020 e n.26 del 10.03.2020;

VISTO il DPCM del 09/03/2020 recante ad oggetto: " *Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio della Regione Calabria;

CONSIDERATO, altresì, che '11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus può essere considerato una pandemia;

DATO ATTO che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:" *di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute* ".

ATTESO che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Curinga, al fine di contenere la diffusione dei contagi da COVID -19, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

RITENUTO, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 3 aprile incluso, salvo successive disposizioni, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento e tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto esclusivamente dei familiari strettissimi.

DATO ATTO che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la competenza per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATI gli artt. 50 e l'art. 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgvo 267/2000 e s.m. e i. , per i motivi espressi in narrativa,

ORDINA

-la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 3 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento e tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto esclusivamente dei familiari strettissimi;

-la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

di garantire la disponibilità della camera mortuaria del cimitero per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie provinciali.

DISPONE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è efficace fino alla data del 03 aprile 2020 in attesa di eventuali successivi aggiornamenti in relazione all'evolversi della situazione;
- l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale ed a tutte le forze dell'ordine;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del Codice Penale, salvo che non ricorra un reato più grave;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione

o della piena conoscenza del presente provvedimento. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio e notificato al Comando della Polizia Municipale di Curinga ed , altresì, al locale Comando dei Carabinieri e che allo stesso venga data la più ampia diffusione possibile.

Curinga, 16.03.2020

Il Sindaco

f.to Dott. Vincenzo Serrao